

Oggetto: L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1. Di approvare i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e la disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali", così come stabiliti nelle disposizioni contenute nell'allegato "A" e relativi sub-allegati (A1 A2G A2S A3) al presente atto deliberativo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. Di provvedere con proprio successivo atto all'approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento istituzionale delle "Strutture Sociali", in base ai principi contenuti nella legge n. 21/2016;
- 3. Nelle more dell'approvazione della disciplina di cui al punto 2 le "Strutture Sociali" regolarmente autorizzate potranno instaurare ugualmente rapporti con i soggetti pubblici;
- 4. Di demandare a successiva decretazione dirigenziale del Servizio competente l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Deborah Giraldi) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- Decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., recante: "Riordino della disciplina in materia Sanitaria"
- Decreto legislativo n. 112/1998: "Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note".
- Legge n. 241/1990, e s.m.i., recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
- Legge 328/2000, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308, recante: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 del-la legge 8 novembre 2000, n. 328".
- Legge costituzionale n. 3/2001, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge regionale 20/2002, e s.m.i., recante: "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i., recante: "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- D.A. 98/2008, recante: "Piano sociale 2008/2010 partecipazione, tutela dei diritti, programmazione lo-cale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, e s.m.i., recante: "Regolamento per la semplifica-zione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".
- D.A. 38/2011, recante: "Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innova-zione e sviluppo".
- D.G.R. 528/2012, recante: "Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014. Approvazione".
- Decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i., recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo n. 222/2016, e s.m.i., recante: "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizza-zione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)".
- Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, e s.m.i., recante: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e





disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

- D.G.R. 1104/2019, recante: "Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle 'Strutture Sociali'".

Motivazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 21/2016, la Giunta regionale deve stabilire e aggiornare periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale, tra l'altro, delle strutture che erogano prestazioni "sociali" ed a dettare la disciplina inerente le procedure volte al rilascio di detti atti autorizzatori e di accreditamento istituzionale.

Come è noto, l'Autorizzazione è quel provvedimento mediante il quale la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva e, normalmente, ad istanza dell'interessato, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad altra potestà pubblica. Tali situazioni giuridiche – diritto soggettivo o pubblica potestà – de-vono però già precedentemente far capo al soggetto.

Elementi costitutivi dell'autorizzazione sono quindi:

- l'esistenza di un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad un potere;
- l'apprezzamento discrezionale della Pubblica Amministrazione in funzione preventiva;
- la rimozione del limite legale.

Nel nostro Ordinamento giuridico l'autorizzazione nell'ambito dei Servizi alla Persona è stata introdotta con D.P.R. n. 37/1997, con particolare riferimento alle attività in ambito sanitario.

L'istituto dell'autorizzazione - così come anche dell'accreditamento – nel contesto dei Servizi Sociali è stato introdotto nel nostro Ordinamento giuridico con la Legge n. 328/2000, sulla falsa riga di ciò che, come detto, era già stato disciplinato nel settore sanitario, ma con una regolamentazione assai più scarsa e carente.

In definitiva possiamo quindi dire che l'autorizzazione – dal punto di vista giuridico e procedurale – è quel provvedimento mediante il quale la Pubblica Amministrazione (ad es. Comune), "legittima" una struttura pubblica o privata all'apertura ed all'esercizio dell'attività.

L'autorizzazione quindi comporta la verifica, preventiva e periodica, della struttura sociale partecipante al processo, finalizzata ad accertare il possesso degli specifici requisiti minimi previsti da Leggi e Regolamenti, e costituisce il presupposto necessario ed obbligatorio per tutte le strutture sociali pubbliche o private per ottenere il riconoscimento di ente accreditato e per poter erogare prestazioni per conto dell'Ente autorizzante.

In particolare, il Servizio ha indicato nell'allegato "A", per ogni struttura sociale, requisiti generali (validi per tutte le "Strutture Sociali" - sub-allegato A2G) e specifici (applicabili solo alla "Struttura Sociale" alla quale si riferiscono - sub-allegato A2S). Ogni struttura sociale quindi deve essere conforme ai requisiti riuniti in "Liste di Verifica", predisposte dal Servizio per l'autovalutazione e per la successiva valutazione esterna.





Preme inoltre sottolineare che, da successivi approfondimenti, si è potuta appurare la natura non vincolante in riferimento alle "Strutture Sociali" delle previsioni di cui alla precedente DGR n. 1105/2017 recante, tra l'altro, la "revisione del fabbisogno" anche in riferimento alle "Strutture Sociali". Ciò si evince in base a quanto stabilito dall'art. 8 ter del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal D.M. 308/2001, art. 2, comma 2, dai quali si deduce che l'atto di fabbisogno, così come concepito con la DGR 1105/2017, è applicabile soltanto alle strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, e non anche alle "Strutture Sociali di tutela ed accoglienza" di cui al presente atto. Da ciò ne discende che il parere della competente struttura regionale in merito alla compatibilità alla realizzazione di nuove "Strutture Sociali" rispetto al relativo atto di fabbisogno regiona-le, assume un rilievo di carattere non vincolante, ma meramente indicativo e orientativo rispetto all'offerta dei servizi da parte delle strutture presenti sul territorio.

L'atto di fabbisogno per le "Strutture Sociali" verrà adottato dalla Giunta regionale con proprio apposito successivo atto. Nelle more dell'adozione di tale atto la competente struttura regionale potrà rilasciare un nulla-osta in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove "Strutture Sociali".

Come si può desumere dall'art. 25 della Legge regionale n. 21/2016, in riferimento alle diverse tipologie di strutture socio-sanitarie di cui al Regolamento regionale n. 1/2004 per le quali non siano stati ancora approvati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), i nuovi requisiti e relativi procedimenti, continua ad applicarsi transitoriamente la disciplina di cui al citato Regolamento regionale n. 1/2004.

In merito all'accreditamento delle strutture, come è noto, esso rappresenta invece una sorta di evoluzione di verifica della qualità dei servizi erogati dalla struttura in un'ottica rivolta verso il miglioramento continuo del-la detta qualità.

L'accreditamento è infatti l'atto con cui una Pubblica Amministrazione riconosce ad un'organizzazione (pubblica o privata) la possibilità di proporre e realizzare servizi di assistenza alla persona finanziati con risorse pubbliche. Con tale riconoscimento, il soggetto "accreditato" viene dichiarato pertanto capace e adeguato al-lo svolgimento dei servizi del welfare pubblico locale e come tale può ben considerarsi un "fornitore verifica-to". Al soggetto accreditato la Pubblica Amministrazione e il cittadino possono rivolgersi tranquillamente, perché si è dimostrato in grado di garantire gli standard organizzativi ed operativi richiesti dalle norme. L'accreditamento tuttavia ha anche una funzione ulteriore rispetto al semplice rapporto di fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Infatti, il cittadino che riceve i servizi da un soggetto accreditato, ha la "garanzia" di ottenere servizi dotati di certi standard qualitativi, periodicamente verificati, e sottoposti a processi di controllo amministrativi, e quindi, seppur in linea generale, più affidabili ed efficaci.

Anche in riferimento ai requisiti e alle procedure di accreditamento istituzionale la Giunta regionale stabilirà apposita disciplina - in base ai principi contenuti nella Legge regionale n. 21/2016 - con proprio successivo atto. Nelle more dell'adozione di detta disciplina le "Strutture Sociali" regolarmente autorizzate potranno instaurare ugualmente rapporti con i soggetti pubblici.

Inoltre, così come stabilito dall'art.3, comma 1, lettera e) della citata Legge regionale n. 21/2016, la Giunta regionale provvederà a definisce apposito sistema tariffario e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti in riferimento alle "Strutture Sociali" di cui trattasi.





Con DGR n. 1104 del 24 settembre 2019 è stato richiesto il parere della Commissione consiliare competente.

La Commissione ha espresso il proprio parere n. 174/2019 in data 4 giugno 2020. In particolare la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che all'allegato "A" allo schema di deliberazione venissero apportate modifiche che sono state integralmente recepite nel presente atto.

Esito dell'istruttoria.

Ciò premesso, si propone di adottare la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento (Leonardo Mazzaferri)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio (Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO "A"

